



Provincia di Prato

Regolamento in materia di gestione del demanio idrico.

Testo approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 23 del 15.03.2006, modificato con Deliberazione C.P. n. 8 del 04.02.2009 e Deliberazione C.P. n. 42 del 06.07.2011. Allegati A),B),C) e D) modificati con Determinazione n.2407 del 14/07/2014.

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Capo I - FINALITA' E DEFINIZIONI

- Art.1 – Finalità
- Art.2 – Definizioni
- Art.3 – Ambito di applicazione
- Art.4 – Canone demaniale

Capo II – AUTORIZZAZIONI

- Art.5 – Istanze soggette ad autorizzazione
- Art.6 – Autorizzazioni ai fini idraulici
- Art.7 – Ricerche acqua sotterranea
- Art.8 – Autorizzazioni all'attingimento

Capo III – CONCESSIONI

- Art. 9 – Istanze soggette a concessione
- Art.10 – Concessione di derivazione di acque
- Art.11 – Concessioni di derivazione preferenziale
- Art.12 – Concessioni in uso aree demaniali

Titolo II – NORME PROCEDIMENTALI

Capo I – GLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE

- Art.13 – Ambito di applicazione
- Art.14 – Istanza di autorizzazione
- Art.15 – Il provvedimento di autorizzazione
- Art.16 – Deposito cauzionale per l'esecuzione dei lavori
- Art.17 – Il disciplinare tecnico del provvedimento di autorizzazione
- Art.18 – Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione
- Art.19 – Competenze della Regione
- Art.20 – Autorizzazioni ai fini idraulici di interventi sul patrimonio edilizio esistente
- Art.21 – Istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'attingimento

Capo II – GLI ATTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE

- Art.22 – Ambito di applicazione
- Art.23 – Domanda di concessione di derivazione
- Art.24 – Pubblicazione
- Art.25 – Istanze concorrenti: criteri di preferenza
- Art.26 – Acquisizione parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino
- Art.27 – Il provvedimento di assenso al rilascio della concessione di derivazione delle acque
- Art.28 – Il disciplinare tecnico del provvedimento di concessione
- Art.29 – Criteri per la determinazione del canone demaniale
- Art.30 – Durata della concessione demaniale

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

Art.31 – Il provvedimento di diniego della concessione

Art.32 – Provvedimenti di concessione di derivazione di acque e contestuale occupazione di aree demaniali

Art.33 – Le opere di derivazione alla scadenza temporale dell'atto di concessione di derivazione

Capo III – LE CONCESSIONI IN USO DI AREE DEMANIALI

Art.34 – Ambito di applicazione

Art.35 – Domanda di concessione in uso

Art.36 – Pubblicazione

Art.37 – Istanze concorrenti: criteri di preferenza

Art.38 – Il provvedimento di assenso al rilascio della concessione in uso di aree demaniali

Art.39 – Il disciplinare del provvedimento di concessione

Art.40 – Durata della concessione

Art.41 – Il provvedimento di diniego della concessione

Art.42 – Le opere edificate alla scadenza temporale dell'atto di concessione

Capo IV – NORME COMUNI

Art.43 – Procedibilità delle domande di autorizzazione e di concessione

Art.44 – Termine massimo di durata dei procedimenti amministrativi

Art.45 – Acquisizione pareri

Art.46 – Accertamenti e sopralluoghi

Art.47 – Istanza di rinnovo della concessione

Art.48 – Subentro nella concessione

Art.49 – Variazioni al contenuto della autorizzazione e della concessione

Art.50 – Limitazione o sospensione dell'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di autorizzazione o di concessione

Art.51 – Cause di estinzione dell'autorizzazione e della concessione – La decadenza del titolo

Art.52 – Cause di estinzione dell'autorizzazione e della concessione – La revoca del titolo

Art.53 – Cause di estinzione dell'autorizzazione e della concessione che operano per volontà del concessionario – La rinuncia al titolo

Art.54 – Istanze soggette a procedura di compatibilità ambientale ed a valutazione di impatto ambientale

Art.55 – Deposito cauzionale

Art.56 – Il provvedimento di concessione

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.57 – Sanzioni

Art.58 – Norme procedurali in caso di contravvenzioni

Art.59 – Norme transitorie

ALLEGATO n. 1 – Elenco Acque Pubbliche di cui all'art.2 comma 3 lett. a

ALLEGATO n. 2 – Elenco allegato al QC del PIT 2005-2010 di cui all'art.2 comma 3 lett. b

**ALLEGATO n. 3 – Tavola del reticolo idrografico di cui all'art.2 comma 3 lett.
d**

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

ALLEGATO C)

ALLEGATO D)

ALLEGATO E)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

CAPO I

Finalità e Definizioni

Articolo 1. FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione e Concessione dei beni appartenenti al Demanio Idrico, e delle opere, anche in parte, ricadenti nelle pertinenze idrauliche e nelle aree demaniali.
2. Il presente Regolamento, nella parte relativa alle concessioni di derivazione di acqua, ha finalità di incentivazione e promozione di sistemi di approvvigionamento idrico di acque reflue depurate.
3. Alla Provincia compete la gestione del Demanio Idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio stesso e l'introito dei relativi proventi.

Articolo 2. DEFINIZIONI

1. Fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque definite Pubbliche dalla normativa vigente in materia e le Aree Demaniali così come definite al successivo comma 5.
2. Sono Acque Pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, incluse fonti e sorgenti, anche raccolte in invasi o cisterne, ad esclusione delle acque piovane non ancora raccolte in corsi d'acqua, invasi o cisterne.
3. Si definisce Reticolo Idraulico, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Art.6 del presente Regolamento, il seguente insieme:
 - a) corsi d'acqua iscritti nei soppressi Elenchi Acque Pubbliche di cui al T.U. 1775/1933, ove la pubblicità è già dichiarata ed accertata, comunque cartografati (Allegato n.1);
 - b) corsi d'acqua iscritti nell'elenco allegato al Quadro Conoscitivo del Piano d'Indirizzo Territoriale 2005-2010 "Corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico", approvato con DCR n.72 del 24/07/2007

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

(Allegato n.2);

- c) corsi d'acqua rappresentati catastalmente con doppia linea continua;
 - d) corsi d'acqua afferenti al Reticolo idrografico del "Sistema delle Acque Superficiali: Idrografia, bacini, DTM" elaborato dall'Area SIT e Cartografia Dipartimento delle Politiche Territoriali e ambientali della Regione Toscana (Allegato n.3);
 - e) tutte le acque non ricomprese nei punti precedenti, sorgenti, fluenti, lacuali, le quali abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse e/o alla tutela in materia di rischio idraulico, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono;
4. Qualora il soggetto interessato ritenga che un corso d'acqua, benché appartenga alla categoria di cui al comma 3 lettera d) ed e), non abbia attitudine ad usi di pubblico generale interesse e/o alla tutela in materia di rischio idraulico, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, potrà richiedere l'espressione di apposito parere al Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia, in merito all'appartenenza o meno del corso d'acqua al Reticolo Idraulico;
5. Per l'esclusione di un'acqua dalla definizione di Reticolo Idraulico di cui al comma 3, fatta eccezione per quei corsi d'acqua per i quali sia stato acquisito un parere d'ufficio che già ne escluda l'appartenenza, verrà indetta dalla Provincia, su richiesta del soggetto interessato, apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'Art.14 della L.241/90, alla quale parteciperà, oltre la Provincia medesima, il Comune competente territorialmente, il Genio Civile, e l'Autorità di Bacino competente territorialmente.
6. Nella definizione di reticolo idraulico, di cui al comma 3 sono ricompresi anche i corsi d'acqua intubati, ad eccezione di quelli classificati come fognature in gestione al comune e/o al gestore unico;
7. Sono Aree Demaniali:
- a) gli alvei di corsi d'acqua, anche intubati, e le loro rive interne, cioè lo spazio di terreno che viene occupato dalle piene eccezionali, ad esclusione delle rive esterne, di proprietà dello Stato o della Regione o della Provincia;
 - b) gli alvei di laghi, ossia l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie e le spiagge intese come spazio occupato dalle acque in piena eccezionale, di proprietà dello Stato o della Regione o della Provincia;
 - c) gli alvei dei corsi d'acqua abbandonati, appartenenti al Demanio dello Stato;
 - d) le opere di difesa idraulica di proprietà dello Stato o della Regione o della

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

Provincia.

8. Per “pertinenze idrauliche” si intendono le fasce di rispetto limitrofe alle opere di difesa dei corsi d’acqua inclusi nel reticolo idraulico delle acque pubbliche di cui al comma 1, per la larghezza di 10 ml., misurata dal ciglio di sponda ovvero, ove presente, dal piede esterno dell’argine del corso d’acqua o della relativa opera di difesa.
9. Per “acque superficiali” si intende il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all’allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali.
10. Per “acque sotterranee” si intendono i corpi idrici ubicati nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo, comprese le manifestazioni sorgive concentrate o diffuse, in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea.
11. Per “acque subalvee” si intendono gli acquiferi continui a falda libera in stretta comunicazione con un corso d’acqua, che costituiscono parte integrante dell’alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano.
12. Per Autorizzazione si intende il provvedimento mediante il quale la Provincia, nell’esercizio di un’attività discrezionale, in funzione preventiva provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
13. Per Concessione si intende il provvedimento amministrativo con cui la Provincia conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica.
14. Per Canone Demaniale si intende l’ammontare spettante annualmente all’Amministrazione Provinciale in qualità di gestore del Demanio Idrico, per la Concessione e/o l’Autorizzazione in uso del Demanio Idrico al concessionario o all’autorizzato.
15. Per Campo Pozzi si intende l’insieme di due o più pozzi, dislocati su di un area prossima allo svolgimento dell’attività produttiva, che insistono sullo stesso acquifero e che sono al servizio del medesimo utilizzatore.

Articolo 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L’Ambito di applicazione del presente Regolamento è il Demanio Idrico, così come definito all’art. 2 comma 1 del presente Regolamento, nonché le pertinenze idrauliche ubicate al di fuori di esso ma assegnate alla competenza di questa Amministrazione con esclusione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo di bonifica.

Articolo 4. CANONE DEMANIALE

1. Per ogni utilizzazione del Demanio Idrico, deve essere corrisposto dal soggetto utilizzatore un canone annuo, il cui importo varia a seconda del tipo di utilizzo del bene, ad eccezione per le realizzazioni di invasi e relativi opere accessorie per i quali sia stata dichiarata la pubblica utilità.
2. Tale canone è fissato su base tabellare ed aggiornato annualmente con Delibera di Giunta Provinciale, inserita nella manovra di bilancio di previsione la cui approvazione è stabilita entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Trova inoltre applicazione per quanto concerne le Concessioni di Derivazione di Acque, quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regione Toscana 2 Dicembre 1994 n. 92 in ordine al versamento, contestualmente al pagamento del canone, dell'addizionale regionale nella misura del 10% dell'importo dello stesso.
4. L'obbligo del pagamento del canone è dovuto per ogni anno solare di validità della concessione stessa.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno solare di riferimento.
6. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia o dell'atto di revoca della concessione di cui al successivo Titolo II Capi II e III.
7. Per le concessioni di derivazione di acque ad uso industriale si stabilisce, inoltre, che:
 - a) la concessione viene richiesta e rilasciata con riferimento all'utilizzo espresso in termini di metri cubi all'anno da dichiarare nel momento della richiesta di concessione in riferimento al piano di sfruttamento da allegare alla domanda di concessione di cui al successivo Titolo II Capo II;
 - b) l'ammontare del canone annuo viene differenziato in scaglioni definiti in riferimento alle fasce di utilizzo;
 - c) entro il mese di febbraio, successivo all'annualità di riferimento di validità della concessione, è fatto obbligo al concessionario di comunicare gli effettivi consumi;
 - d) la mancata comunicazione di cui sopra, reiterata per almeno due annualità consecutive, rappresenta la fattispecie dell'abituale negligenza di cui all'art.51 del presente Regolamento e comporta la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

l'acqua pubblica;

- e) nel caso in cui i consumi rientrino in scaglioni inferiori rispetto ai quantitativi autorizzati, il concessionario potrà richiedere per l'anno successivo la concessione alla derivazione di quantitativi inferiori con corresponsione del canone relativo allo scaglione autorizzato. La richiesta di variazione dovrà essere inoltrata contestualmente alla comunicazione degli effettivi consumi di cui al punto precedente;
 - f) nel caso in cui i consumi rientrino in scaglioni superiori ai quantitativi autorizzati il concessionario dovrà obbligatoriamente corrispondere nell'anno successivo il canone relativo allo scaglione di riferimento ai quantitativi effettivamente emunti e inoltrare istanza di concessione di derivazione relativa ai maggiori quantitativi (Allegato d);
 - g) Non si applica quando disposto alla lettera f) nel caso in cui il superamento sia contenuto nel limite del 5% rispetto all'estremo superiore dello scaglione di riferimento per una sola annualità; qualora tale superamento sia reiterato nell'annualità successiva, si procede secondo quanto disposto alla lettera f).
 - h) la mancata presentazione di nuova istanza di concessione, ai sensi della precedente lettera f, sarà da considerarsi, a tutti gli effetti del presente Regolamento, derivazione o utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
8. Per ogni richiesta di autorizzazione e/o di concessione devono essere corrisposte dal soggetto richiedente le spese istruttorie e le eventuali spese di sopralluogo, il cui importo è fissato annualmente con Delibera di Giunta Provinciale inserita nella manovra di bilancio di previsione la cui approvazione è stabilita entro la data fissata da norme statali per la deliberazioni del bilancio di previsione.

CAPO II

Autorizzazioni

Articolo 5. Istanze soggette ad autorizzazione

1. Sono soggetti ad Autorizzazione:
 - a) I lavori ricadenti nelle pertinenze idrauliche, nelle Aree Demaniali e negli alvei di tutti i corsi d'acqua, di seguito denominate Autorizzazioni ai fini idraulici;
 - b) Le Ricerche Acque Sotterranee;
 - c) Gli attingimenti temporanei da corsi d'acqua.

Articolo 6. Autorizzazioni ai fini idraulici

1. Tutti gli interventi ricadenti, anche in parte, nelle pertinenze idrauliche, nelle opere idrauliche, nelle aree demaniali e negli alvei di tutte le acque facenti parte del Reticolo Idraulico, così come definito dall'Art. 2, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.
2. In particolare sono attività che necessitano di Autorizzazione:
 - a) piantumazioni di qualsiasi tipo;
 - b) realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
 - c) posa in opera di condutture aeree e sotterranee;
 - d) scavi e depositi di qualsiasi tipo;
 - e) nuove costruzioni di qualsiasi tipo o interventi su costruzioni esistenti;
 - f) opere di prelievo e sversamento in corpi idrici;
 - g) attività varie anche a carattere provvisorio;
 - h) opere di attraversamento di corsi d'acqua, anche in subalveo.
3. Qualora le predette attività abbiano ad oggetto Aree Demaniali, l'atto di autorizzazione dovrà essere parte integrante dell'atto di concessione in uso, di cui al successivo Capo III, anche nel caso in cui non sia stata espressamente fatta richiesta di occupazione da parte del richiedente.
4. Ai sensi dell'art.12, comma 1, della L.R. 91/98, sono riservate alla Regione, le autorizzazioni ai fini idraulici relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche.

Articolo 7. RICERCHE ACQUE SOTTERRANEE

1. Sono soggetti ad Autorizzazione tutte le ricerche di acque sotterranee ai sensi degli art. 94 e 95 del R.D. n. 1775/1933 e dell'Art. 96 comma 10 del D.Lgs 152/2006¹.

Articolo 8. AUTORIZZAZIONE ALL'ATINGIMENTO

1. Compete al Dirigente del Servizio la facoltà di concedere le autorizzazioni all'attingimento di acqua da corsi d'acqua superficiali a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:
 - la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al minuto secondo;
 - non siano intaccati gli argini né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
 - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
2. Le autorizzazioni all'attingimento che ricadono negli interbacini sottoposti alle misure di salvaguardia previste dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione nazionali e regionali e che siano riferite al periodo intercorrente dal 1 giugno al 30 settembre sono rilasciate previa verifica, da effettuarsi di concerto con l'Autorità di Bacino competente, della compatibilità complessiva delle domande pervenute con i dati di bilancio idrico.
3. La verifica di cui al punto 2 sarà condotta sulla base delle misure, delle disposizioni e dei regolamenti vigenti.

¹ Art. 94 R.D.1775/1933. Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.
Art. 95 R.D.1775/1933 Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire....
Art. 96 c.10 D.Lgs. 152/2006 Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775....

CAPO III

Concessioni

Articolo 9. Istanze soggette a concessione

1. Sono soggette a Concessione:
 - a) Utilizzi di Acque Pubbliche così come definite all'art. 2 comma 2 di seguito denominate Concessioni di Derivazione di Acque fatto salvo le utilizzazioni di acque sotterranee destinate ad uso domestico così come definito ai successivi commi, le acque minerali e le acque termali;
 - b) Occupazioni di aree demaniali così come definite all'art. 2 comma 8 di seguito denominate Concessioni in uso di Aree Demaniali.
2. La facoltà di estrarre e utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee purché siano osservate le distanze e le cautele prescritte dalla Legge, è riconosciuta all'utilizzatore a condizione che la risorsa venga impiegata a fini domestici ovvero che non venga utilizzata come supporto ad attività produttive e/o lucrative.
3. Sono compresi negli usi domestici l'irrigazione di orti, giardini e l'abbeveraggio del bestiame inservienti direttamente l'utilizzatore e la sua famiglia, nonché l'approvvigionamento idrico della sua abitazione.
4. Gli utilizzi di cui ai punti 2 e 3 non sono soggetti a concessione, ma a semplice comunicazione da parte degli utilizzatori.

Articolo 10. Concessioni di derivazione di acque

1. In base all'art. 17 del R.D. 1775/1933 non è consentito derivare o utilizzare acque pubbliche senza apposito provvedimento concessorio, fatta salva la facoltà riconosciuta all'utilizzatore di cui all'art. 9 comma 2 e 3 del presente Regolamento.
2. Gli usi per i quali è necessario un provvedimento concessorio sono i seguenti:
 - a) Irrigazione aree agricole;
 - b) Irrigazione aree verdi pubbliche;
 - c) Irrigazione aree verdi sportive;
 - d) Piscicoltura;
 - e) Potabile destinato al consumo umano;
 - f) Igienico;
 - g) Antincendio;

- h) Autolavaggio e lavaggio strade;
 - i) Idroelettrico e forza motrice;
 - j) Industriale;
 - k) Altri usi, tra cui il floro-vivaistico, non previsti alle precedenti lettere e diversi dall'uso domestico di cui all'art 9 Comma 2 e 3
3. In caso di istanza di Concessione di Derivazione da acque superficiali che comportino l'esecuzioni di lavori nell'ambito di pertinenze idrauliche o aree demaniali, l'atto di concessione è integrato da relativa autorizzazione ai fini idraulici di cui all'art. 6.

Articolo 11. CONCESSIONI DI DERIVAZIONE PREFERENZIALE

1. A norma dell'art. 4 del R.D. 1775/1933, e dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/1999 qualora un'utilizzazione sia iniziata quando l'acqua non era ancora stata dichiarata Pubblica, l'utente ha diritto alla Concessione limitatamente al quantitativo di acqua e forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto disposto dall'art. 45 del R.D. 1775/1933².
2. Le domande di concessione di cui al precedente comma, seguiranno le procedure previste per le concessioni di cui al Titolo II Capo II.

Articolo 12. CONCESSIONI IN USO DI AREE DEMANIALI

1. Sono soggette a concessione tutte le occupazioni di Aree Demaniali statali e regionali³ e precisamente:
 - a) L'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali, per la realizzazione di opere e manufatti;
 - b) L'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali, ad uso residenziale, commerciale, industriale, agricolo o per pubblica utilità;
 - c) L'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali per il conseguimento dell'accesso diretto ed esclusivo a proprietà private attraverso opere eseguite su corsi d'acqua, per uso industriale, commerciale, agricolo, residenziale o di pubblica utilità;
 - d) L'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali per la costruzione e/o la manutenzione di ponti e viadotti, ed altre opere similari catalogate di pubblica utilità;

² Art. 45 R.D.1775/1933: "Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, o concesse, si può ugualmente, sentito il consiglio superiore, sentiti, gli interessati, far luogo alla concessione..."

³ Le occupazioni di Aree Demaniali provinciali sono disposte sulla base del Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche della Provincia di Prato.

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

- e) L'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali per l'installazione di condutture di qualsiasi tipo per gli attraversamenti di qualsiasi lunghezza, aerei o sotterranei;
 - f) L'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali per la costruzione ed il mantenimento di chiuse, pescaie ed opere similari rivolte ad interferire con il deflusso dei corsi d'acqua e per la realizzazione di opere di derivazione dai corsi d'acqua;
 - g) L'occupazione di breve durata di aree demaniali con cantieri o con opere di piantumazione;
 - h) L'occupazione di breve durata di aree demaniali per manifestazioni ludiche, sportive, culturali, ricreative ecc.
2. L'utilizzo di aree demaniali di cui alle lettere a) e b) del comma precedente è consentito, mediante Concessione in Uso, solo se tali aree non sono interessate dal regime idraulico del corso d'acqua. Rientrano in questa categoria:
- a) ex-alvei di corsi d'acqua deviati;
 - b) alvei di corsi d'acqua intubati senza possibilità di ritorno di acque nell'ex-alveo.

Titolo II

NORME PROCEDIMENTALI

CAPO I

Gli atti di autorizzazione

Articolo 13. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano l'attività procedimentale relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al Titolo I Capo II del presente Regolamento.
2. Qualora sia riscontrabile il carattere di urgenza ai fini della tutela della incolumità pubblica, è consentito, previa comunicazione scritta al Servizio preposto e senza il preventivo rilascio di un atto autorizzativo al riguardo, l'espletamento dei seguenti interventi:
 - *Riparazioni a condutture di acqua e gas;*
 - *Riparazioni a linee telefoniche ed elettriche;*
 - *Riparazioni a tutte quelle strutture risultanti pericolanti che in caso di cedimento possano comportare riflessi negativi per la pubblica incolumità, per il regolare deflusso delle acque o per la fornitura di un servizio pubblico.*
3. L'Amministrazione valuterà l'effettivo carattere d'urgenza dell'intervento richiesto e disporrà, nel caso in cui ciò non fosse riscontrato, la decadenza del diritto ad intervenire.
4. Nel caso in cui l'espletamento degli interventi di cui al comma 2 prevedano l'occupazione di aree demaniali dovranno essere corrisposti i relativi canoni.

Articolo 14. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

1. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'atto di autorizzazione per le attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione dell'apposita istanza nelle forme di cui all'allegato A) al presente Regolamento.
2. Può presentare istanza di autorizzazione chiunque (Persone Fisiche in forma singola o associata, Persone Giuridiche di Diritto Pubblico o di Diritto Privato) rappresenti all'Amministrazione una necessità di procedere ad una delle tipologie di intervento di

cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 15. IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione avente ad oggetto le attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è disposto con Determinazione Dirigenziale del Servizio, previa verifica del versamento, da parte del richiedente, dei diritti di istruttoria, delle eventuali spese di sopralluogo e dei canoni, se dovuti.
2. Nel caso di autorizzazioni ai fini idraulici, sarà prescritto il versamento di un deposito cauzionale per l'esecuzione dei lavori così come specificato al successivo articolo 16.
3. All'accertamento in entrata delle somme versate di cui ai commi 1 e 2 si provvederà entro 30 giorni dalla data del provvedimento di Autorizzazione.
4. Le autorizzazioni sono valide per il periodo di riferimento a condizione che siano rispettate tutte le indicazioni e/o prescrizioni riportate nel Disciplinare tecnico parte integrante della autorizzazione stessa.
5. L'autorizzazione assume efficacia con la sottoscrizione del predetto disciplinare entro sessanta giorni dal suo rilascio; il mancato perfezionamento dell'atto entro i termini così stabiliti può comportare la decadenza dell'autorizzazione stessa.
6. Le autorizzazioni ai fini idraulici sono concesse per la durata di 3 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione.
7. Le autorizzazioni alle ricerche di acque sotterranee hanno validità un anno a decorrere dalla data del rilascio e potranno essere prorogate una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi a richiesta della ditta interessata previa constatazione dei lavori eseguiti.
8. In ogni caso le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee possono essere revocate, oltre ai casi di cui all'art.51, qualora:
 - *i lavori non siano stati iniziati entro due mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione;*
 - *i lavori siano rimasti sospesi per periodi superiori a mesi sei;*
 - *per cessione senza consenso.*
9. L'autorizzazione all'attingimento ha validità temporanea e comunque non oltre l'anno solare in corso.
10. Nel caso dell'autorizzazione ai fini idraulici, a richiesta motivata del soggetto autorizzato, da far pervenire all'Amministrazione almeno 30 gg. dalla scadenza dell'autorizzazione; la durata dell'autorizzazione potrà essere prorogata dalla Provincia, sulla base di opportuna motivata valutazione, una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi.

11. Tutte le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee ed il solo prelievo di acque sotterranee per uso domestico, laddove previsto dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione nazionali e regionali e dalle relative misure di salvaguardia, dovranno essere inoltrate alle Autorità di Bacino competenti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art.7, comma 2 del R.D. n.1775/33.
12. Le autorizzazioni alla ricerca ed al prelievo di acque sotterranee per uso domestico, laddove previsto dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione nazionali e regionali e dalle relative misure di salvaguardia, valgono anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione al prelievo. Nella fattispecie il disciplinare dovrà definire almeno il quantitativo massimo da poter emungere, espresso in mc/anno, la durata dell'autorizzazione e l'obbligo dell'installazione del contatore.

Articolo 16. DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nella fattispecie concernente l'atto di Autorizzazione ai fini idraulici, qualora essa comporti l'esecuzione di lavori da cui possono derivare danni al demanio idrico o in particolari circostanze che lo giustifichino, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento, la Provincia prescrive il versamento di un deposito cauzionale a proprio favore di importo pari a quello dei lavori necessari per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite.
2. Il calcolo dell'importo della cauzione sarà effettuato dall'ufficio competente sulla base della somma necessaria al ripristino dei luoghi in caso di inottemperanza da parte del richiedente.
3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:
 - versamento in contanti su conto corrente bancario indicato dalla Provincia di Prato;
 - versamento in titoli del debito pubblico;
 - fideiussione bancaria;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta scritta della Provincia di Prato ed entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C. .

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

4. La cauzione sarà svincolata, con apposito atto del Dirigente del Servizio, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti.

Articolo 17. IL DISCIPLINARE TECNICO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il disciplinare tecnico del provvedimento di autorizzazione prevede le condizioni e le clausole che regolano l'attività oggetto dell'atto, nonché la durata temporale dello stesso.

Articolo 18. IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di autorizzazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento può essere pronunciato in qualsiasi momento dell'istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:
 - *Attività vietate ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904;*
 - *Attività che in ogni caso siano valutate negativamente dal Servizio in ordine alle ripercussioni fisiche ed idrogeologiche sui corsi d'acqua e sulle falde sotterranee e sulle aree facenti parte del demanio idrico insistente sul territorio provinciale;*
 - *Attività che in ogni caso siano valutate negativamente dal Servizio in ordine alle ripercussioni dal punto di vista della tutela ambientale sui corsi d'acqua e sulle falde sotterranee e sulle aree facenti parte del demanio idrico insistente sul territorio provinciale;*
 - *Ogni altra tipologia di ripercussione negativa di dette attività sul demanio idrico e sulle risorse idriche insistenti territorialmente nella Provincia di Prato.*
2. Il Provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di autorizzazione è disposto con Determinazione Dirigenziale, nella quale verranno eventualmente indicate le disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 19. COMPETENZE DELLA REGIONE

1. Le istanze di autorizzazioni ai fini idraulici relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche di cui all'art.6 comma 4, sono trasmesse, entro e non oltre il termine di 30 gg. dal ricevimento dell'istanza, agli uffici regionali competenti.
2. La Provincia si esprime, nell'atto di trasmissione, dando indicazioni e/o prescrizioni

relative all'istanza pervenuta.

Articolo 20. AUTORIZZAZIONE AI FINI IDRAULICI DI INTERVENTI SU PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto su tutto il reticolo idraulico delle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tutti gli interventi di cui all'art 96 del RD 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) con le ulteriori seguenti specifiche nelle fasce di pertinenza idraulica:

- a) per la larghezza di ml. 4, misurata dal ciglio di sponda ovvero, ove presente, dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua o della relativa opera di difesa, è vietata qualsiasi attività che comporti scavi, movimento di terreno e realizzazione di nuove costruzioni di qualsiasi genere; sono altresì vietate, le piantagioni di alberi e siepi e l'infissione di pali;
- b) nella fascia ricompresa fra i ml.4 e i ml.10 come sopra misurata, è ammessa la realizzazione di opere amovibili, piantagioni, pavimentazioni che non comportino impermeabilizzazione dei suoli. Qualora sia dimostrata l'impossibilità alla loro realizzazione in aree esterne alle fasce di pertinenza idraulica, è ammessa la realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti, quali opere accessorie ad impianti tecnologici, opere di abbattimento delle barriere architettoniche e in genere opere necessarie per adeguamenti a disposizioni normative vigenti, purché l'intervento sia realizzato in condizioni di sicurezza idraulica, senza un significativo aggravio delle condizioni di rischio idraulico nelle zone contermini e senza che sia pregiudicata l'accessibilità agli alvei, sponde e difese. E' espressamente vietata la realizzazione di nuovi edifici e/o ampliamenti di edifici esistenti con contestuale aumento della superficie coperta.
- c) Relativamente al patrimonio edilizio esistente al momento della dichiarazione di pubblicità delle acque e ricadente, anche in parte, nelle aree di pertinenza idraulica, sono autorizzabili i seguenti interventi:
 - Interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza demolizioni e successive ricostruzioni di porzioni di edificio;
 - Interventi che comportano trasformazioni edilizie senza aumento di superficie coperta, a condizione che siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e/o con eventuale contestuale realizzazione di interventi per la

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

riduzione del rischio idraulico, senza un significativo aggravio delle condizioni di rischio idraulico nelle zone contermini.

2. Su tutto il reticolo idraulico delle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese e nelle fasce di pertinenza idraulica, sono ammesse opere provvisorie purché queste siano temporanee, di tipo amovibile, non sia pregiudicata l'accessibilità agli alvei, sponde e difese e siano adeguatamente controllate in modo da poter essere rimosse in caso di necessità per la tutela della pubblica incolumità. Le modalità di verifica di detti requisiti in sede di rilascio dell'Autorizzazione ai fini idraulici sono indicate all'Allegato E. Gli interventi di cui al comma 1 sono autorizzabili esclusivamente su edifici la cui realizzazione sia antecedente alla imposizione del vincolo idraulico, ovvero su edifici realizzati in forza di regolari autorizzazioni delle Autorità competenti in materia idraulica.
3. Deroga alle presenti norme e' ammessa esclusivamente:
 - a) per la realizzazione di Opere pubbliche o di pubblico interesse qualora sia dimostrata l'impossibilità a localizzare diversamente tali opere purché l'intervento sia realizzato in condizioni di sicurezza idraulica attiva e/o passiva da valutare in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, e senza un significativo aggravio delle condizioni di rischio idraulico nelle zone contermini;
 - b) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - c) interventi di restauro ecologico, inteso come il processo che determina il recupero di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato, o distrutto, ivi compresi gli interventi finalizzati al riequilibrio ecologico- ambientale .
 - d) in presenza di Piani di Risanamento Idraulico (PRI) come previsti all'art 26 comma 11 del PTC approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 07/04/2009.

Articolo 21. ISTANZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATINGIMENTO.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 2, per un periodo non superiore a quattro annualità consecutive, successive alla prima, il pagamento del canone per l'anno solare in corso e la relativa richiesta all'Amministrazione, costituiscono titolo idoneo per il rinnovo, alle stesse modalità e condizioni, dell'autorizzazione all'atingimento.

CAPO II

Gli atti di concessione di derivazione di acque

Articolo 22. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano l'attività procedimentale relativa al rilascio delle concessioni per tutti gli usi previsti dall'art. 10 comma 2 del presente Regolamento.
2. Non è disciplinata dal presente Capo, la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, in quanto attività libera ai sensi dell'art. 28 comma 3 della Legge 5 Gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", nonché l'uso domestico delle acque così come definito dall'art. 9 commi 2 e 3 del presente Regolamento.
3. La richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee da campo pozzi, così come definite all'art. 2 comma 11 del presente Regolamento, e da manifestazione sorgentizie concentrate sono assimilabili ad un'unica derivazione e pertanto soggetto al rilascio di un unico provvedimento di concessione ed al pagamento di un unico canone.

Articolo 23. DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE

1. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'atto di concessione di derivazione di acque è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione dell'apposita istanza, nelle forme di cui all'allegato B) al presente Regolamento.
2. Può presentare istanza di concessione di derivazione di acque chiunque (Persone Fisiche in forma singola o associata, Persone Giuridiche di Diritto Pubblico o di Diritto Privato) rappresenti all'Amministrazione una necessità di utilizzazione della risorsa idrica.
3. All'istanza di concessione di derivazione di acque, il soggetto richiedente deve allegare attestazione del pagamento di quanto dovuto a titolo a spese di sopralluogo ed istruttoria.

Articolo 24. PUBBLICAZIONE.

1. Il Servizio, mediante Avviso disposto dal Dirigente, ad eccezione di quanto previsto ai successivi commi 8 e 9, procede alla Pubblicazione dell'Avviso e della domanda

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

all'Albo Pretorio della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati.

2. Nell'Avviso di Pubblicazione sono evidenziate le seguenti informazioni:
 - *dati identificativi del soggetto richiedente;*
 - *portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o litri/secondo, e volume annuo di prelievo, allorché coerente con la destinazione d'uso;*
 - *luogo di presa;*
 - *luogo di eventuale restituzione;*
 - *tipologia di uso della risorsa idrica;*
 - *nominativo del responsabile del procedimento;*
 - *termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;*
 - *ufficio del Servizio presso il quale sono depositate, ai fini della visione, copie dell'istanza di concessione e degli elaborati tecnici allegati;*
 - *avviso del giorno e dell'ora del sopralluogo;*
 - *ogni altra notizia atta a fornire ad eventuali oppositori piena cognizione della concessione richiesta;*
 - *l'indicazione della durata della Pubblicazione;*
 - *l'invito a coloro che vi abbiano interesse a presentare alla Provincia per iscritto eventuali osservazioni/ opposizioni/reclami, entro un termine specificatamente indicato.*
3. L'esecuzione della Pubblicazione all'Albo Provinciale è a cura dell'ufficio preposto.
4. La durata della pubblicazione è di 15 giorni, e di pari durata è il periodo susseguente utile per la presentazione delle osservazioni/opposizioni in forma scritta da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio.
5. Eventuali osservazioni/opposizioni saranno valutate dandone conto nel provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento.
6. I termini di cui al comma 4 si intendono utili anche ai fini della presentazione di eventuali istanze concorrenti, cui seguirà lo stesso iter di pubblicazione ai soli fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni.
7. La Pubblicazione deve essere effettuata contemporaneamente alla richiesta dei pareri inoltrata alle Autorità di cui ai successivi artt. 26 e 45, comma 1, o, in alternativa, a partire dalla data in cui è stata inviata la convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art.45, comma 2.
8. Le richieste di concessione di derivazione per uso idroelettrico e forza motrice di cui all'art. 10 comma 2 lett. i) del presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del R.D. 1775/33, saranno soggette alla pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione dell'Avviso dovrà avvenire anche all'Albo Pretorio della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati per trenta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nell'Avviso sono indicati il nome del richiedente ed i dati principali della derivazione, quali il luogo di presa, la quantità di acqua da derivare, il luogo di restituzione e l'uso della derivazione. Dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.I., nel caso in cui non fossero presentate istanze concorrenti, il Servizio procederà alla pubblicazione, per il periodo di 15 gg., della domanda all'Albo Pretorio della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati mediante ulteriore avviso del Dirigente i cui saranno evidenziate le informazioni di cui al comma 2.

9. Le domande, in relazione alle istanze di cui al punto precedente, che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dalla pubblicazione di detto Avviso. Tali istanze saranno soggette alla pubblicazione dell'Avviso così come previsto al punto 8. Dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.I. il Servizio procederà alla pubblicazione, per il periodo di 15 gg., della domanda all'Albo Pretorio della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati mediante ulteriore avviso del Dirigente i cui saranno evidenziate le informazioni di cui al comma 2.
10. Con la pubblicazione dell'istanza di cui al punto 8 ed al punto 9 si procederà alla richiesta dei pareri così come definito al punto 7.

Articolo 25. ISTANZE CONCORRENTI: CRITERI DI PREFERENZA.

1. Nella comparazione delle istanze concorrenti e per la scelta del soggetto concessionario, si farà riferimento, in ordine ai seguenti criteri:
 - perseguimento di interessi pubblici o rilevanti esigenze di pubblica utilità;
 - priorità all'uso dell'acqua per il consumo umano;
 - nei casi di scarsità di risorse idriche deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità all'uso agricolo;
 - entità degli investimenti per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene, salvo il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico.
2. E' riconosciuto titolo preferenziale, a parità di condizioni valutate ai fini degli indicatori espressi nel suesposto comma 3, alle richieste di rinnovo di concessione in precedenza assentite.

3. A fronte di una non ricorrenza di particolari ragioni di preferenza in ordine alla valutazione della comparazione delle istanze concorrenti, si deve procedere alla scelta del concessionario privilegiando l'ordine di presentazione dell'istanza.

Articolo 26. ACQUISIZIONE PARERE OBBLIGATORIO DELL'AUTORITÀ DI BACINO.

1. Il Servizio, acquisita l'istanza ed avviato ufficialmente il procedimento amministrativo, trasmette la stessa, corredata della relativa documentazione, all'Autorità di Bacino competente territorialmente ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, previsto dal disposto dell'art. 7 comma 2 del R.D. 1775/1933.

Articolo 27. IL PROVVEDIMENTO DI ASSENSO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE

1. Il Provvedimento di rilascio della concessione avente ad oggetto la concessione di derivazione è disposto con Determinazione Dirigenziale previa verifica del versamento, da parte del richiedente, dei diritti di istruttoria, delle eventuali spese di sopralluogo e dei canoni per l'anno corrente e per gli anni arretrati, se dovuti.
2. Con la stessa Determinazione Dirigenziale si provvederà all'approvazione del disciplinare tecnico di cui al successivo art.28 ed all'accertamento in entrata delle somme versate di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla data del provvedimento.
3. La concessione assume efficacia con la sottoscrizione del predetto disciplinare entro sessanta giorni dal suo rilascio; il mancato perfezionamento dell'atto entro i termini così stabiliti può comportare la decadenza della concessione stessa.

Articolo 28. IL DISCIPLINARE TECNICO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.

1. Il disciplinare del provvedimento di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra l'Amministrazione concedente ed il soggetto concessionario.
2. Il disciplinare di concessione contiene, oltre a quanto ritenuto necessario, i seguenti elementi:
 - *I dati identificativi del soggetto concessionario;*
 - *La quantità d'acqua da derivare espressa in moduli o in litri/secondo e, quando*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

coerente con la destinazione d'uso, in metri cubi annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata;

- *L'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;*
- *In particolare per le derivazioni ad uso irriguo, la descrizione della tipologia delle colture in funzione della disponibilità idrica, l'indicazione della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione;*
- *La localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, nonché delle modalità e delle condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;*
- *I termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;*
- *Le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del Minimo Deflusso Vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;*
- *La durata della concessione;*
- *Le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;*
- *L'importo del canone annuo e la relativa decorrenza;*
- *L'importo del deposito cauzionale da versare a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, ai sensi dell'articolo 55;*
- *Le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione ai fini dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;*
- *L'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti ed alla trasmissione all'Autorità preposta dei risultati delle misurazioni;*
- *Gli obblighi del soggetto concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le opere stesse non siano acquisite al demanio idrico attraverso il procedimento di "incameramento".*

Articolo 29. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DEMANIALE

1. Nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto due o più degli usi previsti all'art. 10 comma 2, l'importo del canone annuo è quello risultante dalla somma dei canoni dovuti per ogni singolo uso.

Articolo 30. DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE

1. Ai fini della determinazione della durata del provvedimento di concessione, si deve avere riguardo ai seguenti elementi:
 - *L'uso della risorsa;*
 - *La portata concessa;*
 - *La tipologia delle opere di presa, di distribuzione e di restituzione;*
 - *La potenziale presenza di altre fonti di approvvigionamento.*
2. I limiti minimi e massimi di durata delle concessioni di derivazione di acque sono fissati rispettivamente in anni uno e anni nove.

Articolo 31. IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA CONCESSIONE

- 1 Il provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:
 - *Incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli "habitat" e delle biodiversità;*
 - *Incompatibilità con le disposizioni di salvaguardia delle risorse idriche così come definite dall'Autorità d'Ambito Ottimale;*
 - *Incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;*
 - *Incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico della zona;*
 - *Incompatibilità tra i quantitativi che si richiede emungere e la capacità di ricarica dell'acquifero;*
 - *Incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;*
 - *Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;*
 - *Mancata previsione di impianti utili a consentire l'attività di riciclo, di riuso e di risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta.*
2. Il Provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione è disposto con Determinazione Dirigenziale.

Articolo 32. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE E CONTESTUALE OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI

1. Qualora una derivazione di acque presupponga, ai fini della realizzazione delle opere o per l'esercizio di essa, l'occupazione di aree demaniali, viene rilasciato dall'Amministrazione Provinciale un unico atto di concessione per la derivazione di acqua pubblica e per l'occupazione delle aree demaniali.
2. L'importo del canone dovuto per la fattispecie di cui al comma 1, è la risultante della somma dei rispettivi importi previsti.
3. La concessione assume efficacia con la sottoscrizione del disciplinare tecnico entro sessanta giorni dal suo rilascio; il mancato perfezionamento dell'atto entro i termini così stabiliti può comportare la decadenza della concessione stessa.

Articolo 33. LE OPERE DI DERIVAZIONE ALLA SCADENZA TEMPORALE DELL'ATTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA.

1. Le opere di derivazione, alla cessazione della concessione da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del soggetto concessionario, e, conseguentemente, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi.
2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare della concessione, deve essere dotata, secondo le prescrizioni dettate dal servizio, di dispositivi di sicurezza passivi quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera tali da impedire ogni possibilità di inquinamento della falda e tali da garantire lo sconfinamento permanente dell'acqua nel sito originario; inoltre ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 547/1955 di provvedere, a cura e spese del concessionario di solida copertura o parapetto normale atti ad impedire la caduta di persone o cose.
3. Il Servizio può assentire al mantenimento dei pozzi, su richiesta del soggetto concessionario, nei seguenti casi:
 - *Modifica della destinazione del pozzo da altro uso a uso domestico;*
 - *Qualora si sia provveduto a rendere materialmente impossibile l'utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio.*
4. In ogni caso, non è consentito il mantenimento del pozzo, nel caso in cui l'area interessata risulti servita da reti idriche civili/industriali/irrigue, fatto salvo quanto previsto al primo punto del comma precedente.
5. Qualora il Servizio, per ragioni tecnico-idrauliche o di pubblico interesse, ritenga

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

opportuno non obbligare il concessionario alla rimozione delle opere realizzate in aree appartenenti al Demanio Idrico, invia all’Agenzia del Demanio territorialmente competente un parere motivato in ordine alla valutazione positiva circa il cosiddetto “incameramento” delle opere stesse al Demanio Idrico, od al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

6. Nell’ipotesi in cui il soggetto concessionario non provveda all’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, il Servizio procede all’esecuzione d’ufficio in merito, ponendo a carico del concessionario stesso gli oneri di spesa relativi.

CAPO III

Le Concessioni in Uso di Aree Demaniali

Articolo 34. AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano qualsiasi occupazione ed utilizzazione di Aree Demaniali statali e regionali⁴, così come specificato dal disposto dell'art. 12.

Articolo 35. DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO

1. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio di atto di concessione in uso di aree demaniali avente ad oggetto qualsiasi occupazione ed utilizzazione di aree appartenenti al Demanio Idrico, così come specificato dal disposto dell'art. 12, è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione dell'apposita istanza, nelle forme di cui all'allegato C) al presente Regolamento.
2. Può presentare istanza di concessione in uso di aree demaniali, chiunque (Persone Fisiche in forma singola o associata, Persone Giuridiche di Diritto Pubblico o di Diritto Privato) rappresenti all'Amministrazione una necessità di utilizzazione delle stesse.

Articolo 36. PUBBLICAZIONE

1. Tutte le istanze di concessione in uso di aree demaniali sono soggette alla Pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, nonché a quello del Comune o dei Comuni interessati.
2. Il Servizio, sulla base di motivata valutazione del Responsabile del Procedimento, può escludere dall'applicazione del comma precedente, le occupazione di aree demaniali di opere e/o manufatti destinati a pubblici servizi o a pubblici interessi.
3. L'esecuzione della Pubblicazione agli Albi Provinciale e Comunale/i è a cura degli uffici preposti.
4. La durata della pubblicazione è di 15 giorni, e di pari durata è il periodo susseguente utile per la presentazione delle osservazioni/opposizioni/ in forma scritta da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in

⁴ Le occupazioni di Aree Demaniali provinciali sono disposte sulla base del Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche della Provincia di Prato.

associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio.

5. Eventuali osservazioni e/o opposizioni seguiranno le stesse procedure di Pubblicazione, e saranno valutate dandone conto nel provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento.
6. I termini di cui al comma 4 si intendono utili anche ai fini della presentazione di eventuali istanze concorrenti, cui seguirà lo stesso iter di pubblicazione ai soli fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni.
7. La Pubblicazione deve essere effettuata contemporaneamente alla richiesta dei pareri inoltrata alle Autorità di cui al successivo art.45, comma 1, o, in alternativa, a partire dalla data in cui è stata inviata la convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art.45, comma 2.

Articolo 37. ISTANZE CONCORRENTI: CRITERI DI PREFERENZA

1. Nella comparazione delle istanze concorrenti e per la scelta del soggetto concessionario, si farà riferimento, in ordine di priorità, ai seguenti criteri:
 - a) pubblico interesse della proposta;
 - b) coerenza con progetti ed interventi inseriti negli atti programmatici dell'Amministrazione Provinciale;
 - c) livello di valorizzazione del bene.
2. A fronte di una non ricorrenza di particolari ragioni di preferenza in ordine alla valutazione della comparazione delle istanze concorrenti, si procederà alla scelta del concessionario privilegiando l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Articolo 38. IL PROVVEDIMENTO DI ASSENSO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO DI AREE DEMANIALI

1. Il Provvedimento di rilascio della concessione avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali è disposto con Determinazione Dirigenziale, che contestualmente approva l'eventuale progetto definitivo degli interventi previsti sulle aree stesse, e il disciplinare tecnico di cui al successivo art.39, previa verifica del versamento, da parte del richiedente, dei diritti di istruttoria, delle eventuali spese di sopralluogo e dei canoni per l'anno corrente.
2. All'accertamento in entrata delle somme versate di cui ai commi 1 si provvederà entro 30 giorni dalla data del provvedimento di Concessione.
3. La concessione assume efficacia con la sottoscrizione del predetto disciplinare entro

sessanta giorni dal suo rilascio; il mancato perfezionamento dell'atto entro i termini così stabiliti può comportare la decadenza della concessione stessa.

Articolo 39. IL DISCIPLINARE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il disciplinare del provvedimento di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra l'Amministrazione concedente ed il soggetto concessionario.
2. Il disciplinare di concessione contiene, oltre a quanto ritenuto necessario, i seguenti elementi:
 - *I dati identificativi del soggetto concessionario;*
 - *La superficie di area demaniale occupata espressa in metri quadri;*
 - *L'uso o gli usi cui l'occupazione è rivolta;*
 - *Nell'ipotesi in cui la concessione riguardi oltre all'area anche opere già passate in proprietà dello Stato o della Regione o della Provincia, ciò deve essere esplicitato in modo ben chiaro in quanto l'oggetto in tal caso sarà sia il suolo demaniale che le opere demaniali, con riflessi diretti sull'ammontare del canone;*
 - *La localizzazione e la descrizione degli interventi da eseguire;*
 - *I termini entro i quali il concessionario deve iniziare ed ultimare gli interventi;*
 - *Il termine d'inizio della concessione;*
 - *La durata della concessione;*
 - *Lo scopo della concessione;*
 - *Le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;*
 - *L'importo del canone annuo e la sua decorrenza;*
 - *L'importo del deposito cauzionale da versare a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, ai sensi dell'articolo*
 - *Le modalità di esercizio della concessione;*
 - *Le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione ai fini dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;*
 - *La corresponsione dell'indennizzo, qualora sia previsto in caso di revoca della concessione;*
 - *Gli obblighi del soggetto concessionario in ordine alla manutenzione delle opere, anche in relazione alla rimozione delle opere ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, qualora l'Amministrazione non propenda per*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

l'acquisizione delle opere realizzate sulle aree demaniali in concessione attraverso il procedimento di "incameramento".

Articolo 40. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Ai fini della determinazione della durata del provvedimento di concessione demaniale, si deve aver riguardo ai seguenti elementi:
 - a) *L'utilizzo del bene demaniale;*
 - b) *La tipologia e la complessità degli interventi previsti;*
2. I limiti minimi e massimi di durata delle concessioni in uso di aree demaniali sono fissati rispettivamente in anni uno e anni nove.

Articolo 41. IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione può essere pronunciato in qualsiasi momento dell'istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le previsioni di pianificazione territoriale;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con l'esigenza di tutela ambientale e paesaggistica;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le disposizioni vigenti in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le esigenze di assetto idraulico della zona;*
2. Il Provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione è disposto con Determinazione Dirigenziale.

Articolo 42. LE OPERE EDIFICATE ALLA SCADENZA TEMPORALE DELL'ATTO DI CONCESSIONE.

1. Le opere eventualmente erette durante la vigenza dell'atto di concessione, alla cessazione dello stesso, devono, di norma, essere rimosse a cura ed a spese del soggetto concessionario, e conseguentemente le deve essere ripristinato lo stato dei luoghi.
2. Qualora il Servizio, su base di motivata istruttoria evidenzi le ragioni di pubblico interesse per cui si ritenga opportuno non obbligare il concessionario alla rimozione delle opere realizzate in aree demaniali, invia all'Agenzia del Demanio territorialmente

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

competente, un parere motivato in ordine alla valutazione positiva circa il cd. “incameramento” delle opere stesse al demanio idrico, od al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

3. Nell’ipotesi in cui il soggetto concessionario ometta all’obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi, il Servizio procede all’esecuzione d’ufficio in merito, ponendo a carico del concessionario stesso gli oneri di spesa relativi, rivalendosi, fino ad esaurimento della spesa medesima, sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 55, con obbligo di reintegro del medesimo.

CAPO IV

Norme comuni

Articolo 43. PROCEDIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE

1. Il Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile di questa Amministrazione Provinciale, di seguito denominato Servizio, ricevuta l'istanza, ne verifica la completezza, comunicando eventualmente al soggetto richiedente il termine, non superiore ai 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, utile ai fini della regolarizzazione e/o integrazione della stessa.
2. Il mancato adempimento entro il termine di cui al comma 1, senza una valida motivazione, ovvero entro l'ulteriore termine di proroga concesso a seguito di accertato motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante.
3. Accertata la completezza dell'istanza, il Servizio provvede ad inviare al soggetto richiedente apposita comunicazione personale di "avvio del procedimento".
4. Qualora nel corso dell'istruttoria si verifichi la necessità di acquisire documentazione suppletiva dal soggetto istante, i termini temporali del procedimento amministrativo si sospendono sino all'avvenuta acquisizione della stessa. Qualora, peraltro entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta integrazione, il soggetto istante, senza una giustificata motivazione, non provveda in merito, il Servizio dichiara l'archiviazione del procedimento amministrativo.

Articolo 44. TERMINE MASSIMO DI DURATA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il termine massimo previsto per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito :
 - in 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, per le autorizzazioni ai fini idraulici di cui al Titolo II Capo I del presente regolamento;
 - in 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, per le autorizzazioni all'attingimento di cui di cui al Titolo II Capo I del presente regolamento, ad eccezione delle autorizzazioni di cui all'art.8 comma 2;
 - in 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, per le autorizzazioni alla ricerca di acque

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

- sotterrane di cui di cui al Titolo II Capo I del presente regolamento;
 - in 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, per le concessioni di cui al Titolo II Capo II del presente regolamento;
 - in 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, per le concessioni di cui al Titolo II Capo III del presente regolamento.
2. I termini di cui al comma 1 si intendono sospesi per l'acquisizione dei pareri di cui all'Art. 45 del presente regolamento;
 3. Il procedimento amministrativo si conclude sempre con un provvedimento amministrativo espresso.

Articolo 45. ACQUISIZIONE PARERI

1. Il Servizio, acquisita l'istanza e valutata la procedibilità della stessa, attraverso il responsabile del procedimento, individua, in rapporto alla tipologia di attività per cui si richiede l'autorizzazione e/o la concessione, gli eventuali pareri da richiedere ai Soggetti Pubblici preposti a supporto dell'istruttoria in corso.
2. I suddetti pareri sono resi, da parte dei Soggetti preposti, entro i termini previsti dalla legislazione vigente.
3. Qualora sia necessario acquisire i pareri di più soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi.

Articolo 46. ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI

1. Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle istanze di autorizzazione ai fini idraulici e di autorizzazione all'attingimento sono effettuati su valutazione del Responsabile del procedimento, qualora vengano ritenuti tecnicamente indispensabili al fine di una corretta valutazione del procedimento amministrativo, nonché in presenza di osservazioni od opposizioni da parte di soggetti terzi.
2. I sopralluoghi, relativi alle istanze di ricerca di acque sotterranee, sono disposti dal Dirigente del Servizio con avviso da pubblicare nell'Albo Pretorio del Comune interessato, dove sono riportate la data e l'ora degli stessi.
3. Il sopralluogo, relativi alle istanze di concessione di derivazione di acque, viene effettuato previa comunicazione scritta della data e dell'ora fissata al soggetto richiedente la concessione ed a coloro che eventualmente abbiano presentato osservazioni ed opposizioni. Detta comunicazione deve pervenire ai destinatari almeno 15 giorni prima della data di sopralluogo.

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

4. Circa l'esito del sopralluogo, di cui ai comma 1, 2 e 3, viene redatto apposito verbale, contenente peraltro il nominativo dei partecipanti, in quale veste sono intervenuti e le loro eventuali osservazioni in merito. Il verbale deve essere sottoscritto dai soggetti intervenuti al sopralluogo.

Articolo 47. ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Il rinnovo del provvedimento di concessione di derivazione di acque e di concessione per l'occupazione di aree demaniali è subordinato alla presentazione della relativa istanza prima della data di scadenza dello stesso.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere, nel caso di concessione di derivazione di acque, la documentazione relativa alla determinazione del Minimo Deflusso Vitale, dell'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico e quant'altro ritenuto necessario al fine della corretta valutazione della derivazione, nel caso di occupazione demaniale tutta la documentazione necessaria integrativa al fine della corretta valutazione dell'istanza.
3. Le istanze di rinnovo delle concessioni di derivazione di acque che non comportino varianti sostanziali non sono soggette a pubblicazione né condizionate al parere dell'Autorità di Bacino. Peraltro il Servizio ha comunque facoltà di richiedere detto parere al fine di valutare le condizioni di cui all'art. 12 bis del R.D. 1775/1933 relative al mantenimento degli obiettivi di qualità e del minimo deflusso vitale, ovvero di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero.
4. Le istanze di rinnovo delle occupazioni demaniali che non comportino varianti sostanziali rispetto alla precedente concessione, non sono soggette alle procedure di cui all'art.36.
5. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della nuova concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare.
6. La concessione non viene rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della quantità, qualità ed uso della risorsa idrica e, nel caso di occupazione demaniale, ad una diversa utilizzazione del bene e comunque, quando ricorrano le motivazioni di diniego di cui al precedente art. 30 ed all'art.40.
7. Qualora la richiesta di rinnovo di concessioni di derivazioni di acque comporti varianti sostanziali all'atto di concessione in scadenza, verrà seguito il procedimento istruttorio previsto per il rilascio di nuova concessione. Per varianti sostanziali si intendono le modifiche alla concessione originaria relative a:
 - *Cambio di destinazione dell'uso della risorsa;*
 - *Variazione in aumento del prelievo;*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

- *Modifica delle opere o del luogo di presa, tali da rendere necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;*
 - *Adegamenti tecnologici o modifiche delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.*
8. Allorché la richiesta di rinnovo di concessioni di occupazioni demaniali comporti varianti sostanziali all'atto di concessione in scadenza, verrà seguito il procedimento istruttorio previsto per il rilascio di una nuova concessione. Per varianti sostanziali si intendono le modifiche alla concessione originaria relative a:
- *Variazione in aumento della superficie demaniale occupata;*
 - *Modifica delle opere insistenti sul demanio;*
 - *Modifica della finalità dell'atto di concessione.*
9. Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non sia inoltrata nei termini previsti, la stessa viene assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione
10. Nelle more dell'emanazione del provvedimento amministrativo di rinnovo della concessione scaduta, la regolamentazione per la continuazione del prelievo d'acqua pubblica e dell'occupazione demaniale è dato attraverso lo strumento dell'atto di concessione per l'esercizio provvisorio, rilasciato dal Dirigente del Servizio senza formalità d'istruttoria ed avente una durata massima di 11 mesi.

Articolo 48. SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Si ha subentro nella concessione quando al concessionario originario succede, nel rapporto con l'Amministrazione, un nuovo soggetto, il quale assume tutte le responsabilità ed i diritti derivanti dal titolo in essere.
2. Il concessionario originario, liberato da ogni vincolo, non può più utilizzare e/o occupare il bene oggetto della concessione.
3. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento del bene oggetto della concessione, deve chiedere il subentro alla Provincia in qualità di Autorità Concedente; contestualmente nella stessa istanza il soggetto che intende subentrare al concessionario dichiara di essere pronto ad assumere la concessione alle condizioni stabilite nell'atto di concessione.
4. Il subentro viene formalizzato tramite determinazione dirigenziale ed è valido a condizione che vengano rispettate tutte le indicazioni e/o prescrizioni riportate nel disciplinare allegato alla concessione originaria.
5. La concessione assume efficacia con la sottoscrizione del predetto disciplinare entro sessanta giorni dal suo rilascio; il mancato perfezionamento dell'atto entro i termini così

stabiliti può comportare la decadenza della concessione stessa.

6. Il nuovo titolare della concessione sarà tenuto a corrispondere il canone a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di rilascio dell'atto di subentro; fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto di subentro, il pagamento del canone resterà a carico del concessionario originario.

Articolo 49. VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE

1. Il rapporto concessorio o autorizzatorio può "in corso di vigenza" subire variazioni di natura oggettiva, che vanno ad incidere sulla titolarità del diritto, sul bene oggetto dell'atto di concessione o di autorizzazione, sullo scopo, sulla durata dello stesso, nonché sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire. In tal caso la variazione dell'atto concessorio o di autorizzazione assume la forma dell'atto originario, quale atto suppletivo allo stesso, a conclusione dell'espletamento della fase istruttoria.
2. Qualora la variazione sia ad istanza del concessionario o del soggetto autorizzato, è prevista la domanda in bollo.

Articolo 50. LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O DI CONCESSIONE

1. L'esercizio da parte del soggetto autorizzato circa le facoltà provenienti dal provvedimento di autorizzazione, può essere temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento amministrativo di cui sopra indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, nonché le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
3. L'esercizio da parte del concessionario circa i diritti provenienti dal titolo concessorio, può essere temporaneamente limitato o sospeso per particolari motivi di pubblico interesse.
4. In particolare, nel caso di concessione di derivazione, le motivazioni della temporanea limitazione o sospensione possono essere così specificate:
 - *Grave depauperamento della risorsa idrica, al fine di garantire il Minimo deflusso Vitale nonché la tutela dell'ecosistema fluviale;*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

- *Anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;*
 - *Esigenze di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua o esigenze di realizzazione di opere di pubblico interesse;*
 - *Accertamento del venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua oggetto di prelievo in relazione alla tipologia di uso assentito.*
5. Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, nonché le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
6. Qualora il provvedimento di sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, il quale dovrà invece essere proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione di durata superiore.

Articolo 51. CAUSE DI ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE - LA DECADENZA DEL TITOLO

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione o della concessione:
- *Decorso temporale di vigenza dello stesso;*
 - *Destinazione d'uso diversa da quella oggetto dell'atto di concessione;*
 - *Mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in fonti normative primarie o secondarie o nel disciplinare dell'atto di concessione;*
 - *Mancato pagamento di tre annualità del canone, ove dovuto;*
 - *Per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;*
 - *Sub-concessione a terzi;*
 - *Mancata sottoscrizione del disciplinare.*
2. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione o della concessione, emesso con Determinazione Dirigenziale è immediato in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui al comma 1, tranne l'ipotesi di omesso pagamento dei canoni e l'abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari dove il concessionario viene prima diffidato a regolarizzare la propria posizione nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione in merito.

Articolo 52. CAUSE DI ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE - LA REVOCA DEL TITOLO

1. L'atto di autorizzazione e/o di concessione può essere revocato, con Determinazione Dirigenziale, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza.
2. La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà diritto ad alcun indennizzo per il concessionario revocato.

Articolo 53. CAUSE DI ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE CHE OPERANO PER VOLONTÀ DEL CONCESSIONARIO - LA RINUNCIA AL TITOLO

1. La volontà di rinunciare all'autorizzazione o alla concessione, da parte del soggetto autorizzato e/o concessionario, deve essere comunicata in forma scritta al Servizio e deve contenere inoltre le seguenti informazioni:
 - *Dati identificativi del titolare della autorizzazione e/o della concessione;*
 - *Elementi utili ad individuare l'atto di autorizzazione e/o della concessione;*
 - *La dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, alla sigillatura a perfetta regola d'arte del pozzo, ed all'eventuale avvenuto ripristino dei luoghi;*
 - *La dichiarazione in merito allo stato delle opere relativamente ed all'eventuale avvenuto ripristino dei luoghi.*
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. Con apposita Determinazione Dirigenziale si prende atto della volontà di rinuncia dell'autorizzato e/o del concessionario, e si dettano le prescrizioni in ordine alle modalità ed ai tempi relative al ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al successivo art. 54.
4. A seguito di un provvedimento di revoca parziale della autorizzazione e/ della concessione emanato dalla Pubblica Amministrazione, l'autorizzato e/o il concessionario ha facoltà di rinunciare all'autorizzazione e/o alla concessione dandone comunicazione alla Provincia nel termine di 30 gg. dalla notifica del provvedimento di revoca.
5. La stessa facoltà di cui al comma precedente spetta all'autorizzato e/o al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in

conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Articolo 54. ISTANZE SOGGETTE A PROCEDURA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Le istanze di autorizzazione e di concessione, di cui al presente Regolamento, soggette alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
2. Le istanze di autorizzazione e di concessione, di cui al presente Regolamento, soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R.T. n. 79/1998, una volta avviata l'istruttoria da parte del Servizio, sono inviate con tutta la documentazione allegata all'Ufficio competente per la V.I.A., sospendendo il procedimento in attesa delle determinazioni al riguardo.

Articolo 55. DEPOSITO CAUZIONALE

1. Nelle fattispecie concernenti gli atti di concessione, la Provincia prescriverà il versamento di un deposito cauzionale al fine di garantire l'Amministrazione concedente sul soddisfacimento di tutti i suoi crediti, sul rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario, e sulla possibilità di eseguire quei lavori che dovessero rendersi necessari per avere il concessionario contravvenuto ai propri obblighi.
2. L'importo del deposito cauzionale, in nessun caso potrà essere inferiore ad una cifra corrispondente ad una annualità del canone e dovrà garantire le eventuali ripercussioni di ordine economico che dovessero ricadere sull'Ente sulla base di possibili danni al Demanio Idrico che comportino interventi di rimessa in pristino dei luoghi. Dovrà sempre determinarsi, nel disciplinare dell'atto di concessione, che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro un congruo termine.
3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:
 - versamento in contanti su conto corrente bancario indicato dalla Provincia di

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

Prato;

- versamento in titoli del debito pubblico;
 - fideiussione bancaria;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.
4. Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta scritta della Provincia di Prato ed entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C. .
5. La restituzione dei depositi cauzionali versati in garanzia degli obblighi assunti dai soggetti concessionari con gli atti di concessione dei beni demaniali idrici deve essere prevista con Determinazione del Dirigente del Servizio una volta terminata la concessione e successivamente alla constatazione dell'adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione.

Articolo 56. IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Con il provvedimento di concessione si approva il disciplinare tecnico, così come definito agli articoli 28 e 39.
2. Il testo del disciplinare viene redatto in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

CAPO V

Disposizioni Finali

Articolo 57. SANZIONI

1. Nel caso di derivazione od utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento amministrativo dell'Autorità competente, si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 17 e 219 del R.D. n.1775/33⁵.
2. Per le contravvenzioni alle norme del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si applicano le disposizioni del testo unico medesimo e delle relative norme regolamentari.
3. Per la violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento trova applicazione l'articolo 16 della Legge n. 3/2003⁶.

Articolo 58. NORME PROCEDURALI IN CASO DI CONTRAVVENZIONI.

1. Gli ufficiali o sorveglianti idraulici hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento o alle condizioni imposte con atti autorizzativi.
2. L'accertamento viene fatto nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
3. Il sorvegliante idraulico, entro le ventiquattro ore dall'accertamento, deve consegnare o trasmettere un originale del verbale al Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile,

⁵ L'art.17 del R.D.: n.1775/33 e s.m. stabilisce che:

"1. salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. la raccolta di acque piovane in invase e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 Euro a 30.000,00. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 Euro a 1.500,00. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque".

L'art.17 del R.D.: n.1775/33 stabilisce che: "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000."

⁶ L'art.16 della Legge 3/2003 stabilisce che: "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

indicando i provvedimenti eventualmente necessari per ridurre le cose allo stato primitivo e per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti relativi alla contravvenzione.

4. Il Dirigente del Servizio, riconosciuta la regolarità delle denunce, fa richiesta alla autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale, ove prevista. Indipendentemente dall'azione stessa, sentito il contravventore, ordina al medesimo di eseguire entro un congruo termine tutto ciò che è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa. In caso di inadempimento, provvede per l'esecuzione di ufficio con il recupero delle spese nei termini e nei modi di Legge.
5. Nei casi d'urgenza qualora il contravventore non sia conosciuto, provvede immediatamente alla esecuzione d'ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta del contravventore.
6. Qualora l'opera abusiva non possa essere regolarizzata oppure il contravventore non presenti la domanda di autorizzazione ai fini idraulici entro il termine comunicato dal Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile, si dovrà procedere secondo le determinazioni dell'Amministrazione provinciale, non ultima la demolizione dell'opera stessa ed il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Nel caso in cui venga accertato che l'opera abusiva comporti l'occupazione o l'utilizzo di aree demaniali, così come specificato dal disposto dell'Art. 12 del presente Regolamento, il contravventore dovrà pagare, un'indennità di occupazione pari al canone dovuto per l'intero anno relativo a quello dell'accertamento più le indennità pregresse, dall'effettivo utilizzo; il versamento dovrà essere effettuato nei termini stabiliti
8. Il pagamento dell'indennità di cui al comma 8 è condizione necessaria al fine della procedibilità della domanda di autorizzazione ai fini idraulici, anche se non ne determina automaticamente l'esito favorevole. Decorsi inutilmente i termini previsti per la procedibilità della domanda di autorizzazione, di cui all'Art. 43 del presente Regolamento, il Servizio dichiara l'archiviazione del procedimento e si provvede alla riscossione del pagamento di indennità, comunque dovuta, secondo i termini di legge.
9. Fatto salvo quanto previsto all'Art 57 del presente Regolamento, qualora venga accertata l'esistenza di un'opera realizzata in assenza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, il contravventore dovrà presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della violazione da parte del Servizio, domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'Art 14 del presente Regolamento, sospendendo il prelievo delle acque nel caso l'opera sia in uso, fino al rilascio dell'eventuale autorizzazione o concessione di

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

derivazione;

10. Qualora l'opera abusiva, a conclusione dell'espletamento della fase istruttoria, non possa essere regolarizzata si procederà ai sensi dell'Art. 18 del presente Regolamento;
11. Nel caso in cui il contravventore non presenti la domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee entro il termine stabilito al comma 10, si procederà con l'intimidazione al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 59. NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non esplicitato nelle disposizioni del presente Regolamento, trovano applicazione le norme della vigente legislazione nazionale e regionale, degli strumenti di pianificazione nazionali e regionali e le relative misure di salvaguardia.
2. Il presente Regolamento si applica integralmente alle nuove istanze, alle richieste di rinnovo, di subentro e di variazione ed ai casi di estinzione del titolo autorizzatorio o concessorio presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso.
3. Le norme di cui agli articoli 4, 51, 52 e 53 del presente Regolamento si applicano anche alle autorizzazioni in essere.
4. Le modifiche agli allegati del presente Regolamento sono approvate con Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile.
5. Le norme di cui all'art.24 comma 8 si applicano anche alle richieste di concessione di derivazione delle acque pubbliche a fini energetici (uso idroelettrico e forza motrice), giacenti presso il Servizio Permessi e Concessioni, di cui non risulta completata la fase relativa all'istruttoria al momento dell'entrata in vigore della modifica al presente Regolamento effettuata con D.C.P. n. XX/XX/2011.

ALLEGATO A)

ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE (Articolo 14 del Regolamento)

L'istanza in bollo, indirizzata a "Provincia di Prato – Servizio Permessi e Concessioni" deve essere presentata e firmata dal soggetto richiedente e riportare i seguenti elementi:

- *Dati identificativi del soggetto richiedente;*
- *Oggetto della richiesta;*
- *Motivazione della richiesta e finalità dell'autorizzazione;*
- *Ubicazione puntuale del luogo interessato dall'intervento (Comune, località, estremi catastali, coordinate geografiche Gauss Boaga, proprietà con dati identificativi).*

ALLEGATI:

All'istanza di autorizzazione ai fini idraulici, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione in n.2 copie cartacee e n. 1 copia in formato digitalizzato (n.5 copie cartacee e n. 1 copia in formato digitalizzato qualora la richiesta di autorizzazione si riferisca ad interventi interferenti con opere idrauliche come definito dall'art. 12 comma 1) lett. a-ter) della L.R. 91/98 e sua Circolare interpretativa approvata dalla Giunta Regionale con Delibera N. 822/2001, di cui all'art.19 del Regolamento):

1. *Relazione Tecnica Generale riportante la metodologia e la finalità dell'intervento, a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge;*
2. *Calcoli idrologici-idraulici;*
3. *Corografia su "carta tecnica regionale" (CTR) in scala 1:10.000 del corso d'acqua interessato;*
4. *Documentazione dell'intervento con lo stato attuale, progettuale e modificato, a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge;*
5. *Stralcio del P.R.G. e delle norme relative all'area ed alla zona interessata dall'intervento;*
6. *Documentazione fotografica dell'area interessata;*
7. *Planimetria Catastale (NCT) e/o Planimetria Catastale Aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000;*
8. *Calcolo della superficie demaniale occupata;*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

9. *Eventuale visura catastale;*
10. *Titolo di regolarità idraulica delle opere esistenti ricadenti nella fascia di pertinenza idraulica inerenti l'intervento (Nulla Osta o prova dell'esistenza prima dell'apposizione del vincolo di pubblicità delle acque);*
11. *Per gli interventi sui corsi d'acqua, che risultano ammissibili a norma dell'art. 1 della L.R. 21/2012, il progettista deve presentare apposita dichiarazione firmata, ai sensi dell'art. 1 comma 6 ("Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), è dichiarato dai progettisti.");*
12. *Per gli interventi che ricadono nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, il progettista deve presentare apposita dichiarazione firmata, ai sensi dell'art.2 comma 8 della L.R. 21/2012 ("Il progettista produce l'asseverazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e comma 9, lettera g).").*

All'istanza di autorizzazione alla ricerche di acque sotterranee ed al prelievo di acque sotterranee ad uso domestico di cui all'art.15 commi 10 e 11, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione in n.1 copia cartacea e n. 1 copia in formato digitalizzato:

1. *Corografia in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con ubicazione delle opere di presa, espressa anche in coordinate Gauss-Boaga;*
2. *Planimetria Catastale (NCT) e/o Planimetria Catastale Aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 ed eventuale visura catastale;*
3. *Stralcio del P.R.G., delle norme urbanistiche e degli strumenti di pianificazione territoriali afferenti all'area ed alla zona interessata dall'intervento;*
4. *Piano di sfruttamento da cui si evincano i seguenti dati: volume annuo massimo richiesto (m³/anno), portata istantanea massima prevista (l/s), periodo di prelievo nell'anno, volume giornaliero massimo previsto nel periodo di prelievo (m³/g);*

Informazioni aggiuntive per particolari destinazioni della risorsa:

- a. *uso acquedottistico/idropotabile:*
 - *destinazione della risorsa con previsione di zone e numero di abitanti serviti, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di governo del territorio;*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

- b. uso irriguo a fini produttivi:*
 - *superficie irrigua (ha) e sua ubicazione su cartografia in scala 1:10.000 o 1:2.000, piano colturale, metodologia irrigua;*
 - c. uso industriale, condizionamento, e produttivo in genere:*
 - *schema dell'utilizzo della risorsa nel ciclo produttivo, quantitativi idrici coinvolti nei vari stadi del ciclo (m³/g o l/s), efficienza idrica in termini di quantità di acqua derivata per unità di prodotto, quantità annua o percentuale di acqua restituita in fognatura;*
 - d. uso civile/irriguo:*
 - *numero abitanti serviti dall'opera in concessione/estensione area irrigua;*
 - e. usi civili a fini idropotabili o l'innaffiamento di colture e/o prodotti agricoli destinati al consumo umano, nonché altri usi per cui l'Amministrazione possa ritenerlo necessario:*
 - *nulla osta rilasciato dalla competente A.S.L..*
- 5. Eventuale volume disponibile per lo stoccaggio della risorsa;*
 - 6. Usi della risorsa; nel caso di usi plurimi ripartizione del volume annuo tra i vari usi;*
 - 7. Documentazione fotografica (facoltativa) dell'area interessata;*
 - 8. Descrizione delle tecniche di perforazione ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche dei terreni ed al tipo di utilizzazione previsto:*
 - a. profondità della perforazione*
 - b. diametri di perforazione*
 - c. diametri e natura della tubazione di armatura definitiva*
 - d. caratteristiche dell'insero drenante e del materiale di cementazione;*
 - e. metodologia per le operazioni di spurgo e per le prove di portata;*
 - f. schema costruttivo del pozzo in scala adeguata;*
 - 9. Relazione idrogeologica comprensiva del piano di massima della utilizzazione e della estrazione delle acque in cui sia definito il fabbisogno e la portata d'acqua necessaria tenendo conto dei tempi di utilizzo e dei sistemi di accumulo con particolare riferimento alla:*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

- a. individuazione dei corpi acquiferi sfruttati in rapporto al contesto idrogeologico;*
- b. stima di possibili interferenze del prelievo con sorgenti o corpi idrici superficiali;*
- c. stima su possibili effetti di interferenza con prelievi e manufatti esistenti.*

All'istanza di autorizzazione all'attingimento, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione:

- 1. Corografia su "carta tecnica regionale" (CTR) in scala 1:10.000 del corso d'acqua interessato;*
- 2. Planimetria catastale (NCT) e/o planimetria catastale aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000;*
- 3. Eventuale nulla osta rilasciato dalla competente A.S.L. qualora l'utilizzo delle acque sia destinato ad uso idropotabile, all'innaffiamento di colture e/o prodotti agricoli destinati al consumo umano, nonché altri usi per cui l'Amministrazione ritenga necessario detto nulla osta.*

Tutti gli elaborati tecnico-grafici, nel numero di copie richieste, devono essere firmati da un tecnico in possesso del titolo abilitante ai sensi della normativa vigente all'esercizio della professione idonea alla tipologia d'intervento da realizzare

ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE (Articolo 23 del Regolamento)

L'istanza in bollo, indirizzata a "Provincia di Prato – Servizio Permessi e Concessioni" deve essere presentata e firmata dal soggetto richiedente e riportare i seguenti elementi:

- *Dati identificativi del soggetto richiedente;*
- *Oggetto della richiesta;*
- *Motivazione della richiesta e finalità della concessione;*
- *Identificazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale o sotterraneo);*
- *Denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente;*
- *Ubicazione del/dei punti di prelievo (Comune, località, coordinate geografiche Gauss Boaga, estremi catastali);*
- *Tipologia di uso della risorsa idrica;*
- *Dichiarazione circa l'impossibilità di soddisfare la domanda d'acqua attraverso l'acquedotto industriale (uso industriale) già operanti sul territorio;*
- *Portata di prelievo, espressa in "Moduli" o "Litri/secondo", avendo cura di indicare, nell'ipotesi di portata variabile, il valore massimo ed il valore medio;*
- *Volume annuo, espresso in metri cubi, che risulti coerente con la tipologia di uso della risorsa idrica oggetto della richiesta;*

ALLEGATI:

All'istanza di concessione di derivazione di acqua superficiale, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia in formato digitalizzato:

1. *Relazione Tecnica Generale, riportante la metodologia e la finalità della derivazione, il quantitativo di acqua da derivare, le opere relative, le referenze catastali con eventuali visure catastali;*
2. *Corografia in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con ubicazione delle opere di presa, di derivazione e di restituzione, espresse anche in coordinate geografiche Gauss-Boaga;*
3. *Planimetria catastale (NCT) e/o planimetria catastale aggiornata dell'area*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

interessata in scala 1:2000 ed eventuale visura catastale;

4. *Piano di sfruttamento da cui si evincano i seguenti dati: volume annuo massimo richiesto (m^3 /anno), portata istantanea massima richiesta (l/s), periodo di prelievo nell'anno, portata media/volume di ogni mese incluso nel periodo di prelievo;*

Informazioni aggiuntive per particolari destinazioni della risorsa:

a. uso acquedottistico/idropotabile:

- destinazione della risorsa con previsione di zone e numero di abitanti serviti, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di governo del territorio;*

b. uso irriguo a fini produttivi:

- superficie irrigua (ha) e sua ubicazione su cartografia in scala 1:10.000 o 1:2.000, piano colturale, metodologia irrigua;*

c. uso industriale, condizionamento, e produttivo in genere:

- schema dell'utilizzo della risorsa nel ciclo produttivo, quantitativi idrici coinvolti nei vari stadi del ciclo (m^3 /g o l/s), efficienza idrica in termini di quantità di acqua derivata per unità di prodotto, quantità annua o percentuale di acqua restituita in fognatura;*

d. uso civile/irriguo:

- numero abitanti serviti dall'opera in concessione/estensione area irrigua;*

e. uso idroelettrico:

- potenza nominale media e massima dell'impianto;*

f. usi civili a fini idropotabili o l'innaffiamento di colture e/o prodotti agricoli destinati al consumo umano, nonché altri usi per cui l'Amministrazione possa ritenerlo necessario:

- nulla osta rilasciato dalla competente A.S.L..*

5. *Quantitativi restituiti in corpo idrico superficiale o in fognatura;*

6. *Eventuale volume disponibile per lo stoccaggio della risorsa;*

7. *Uso della risorsa; nel caso di usi plurimi ripartizione del volume annuo tra i vari usi;*

8. *Documentazione fotografica (eventuale) dell'area interessata;*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

9. *Stralcio del P.R.G., delle norme urbanistiche e degli strumenti di pianificazione territoriali afferenti all'area ed alla zona interessata dall'intervento;*
10. *Valutazione della portata di minimo deflusso vitale;*
11. *Eventuali strumenti di misura o monitoraggio presenti o previsti sulle opere (quantitativi prelevati, livello idrometrico in alveo, portata in alveo, etc.);*
12. *Eventuali valori di portata del corso d'acqua o sorgente al di sotto dei quali il prelievo è disattivato;*
13. *Tipologia di opera, descrizione e documentazione fotografica; limitatamente alle opere di presa fisse: planimetria, pianta e sezione in scala adeguata, con relativi dati, schemi costruttivi, eventuali dispositivi di mitigazione degli impatti sul corpo idrico;*
14. *Limitatamente ai prelievi a carattere dissipativo: valutazione della possibile condizione di deficit di bilancio idrico indotta dal prelievo nei tratti direttamente interessati.*

La documentazione di cui ai punti successivi è necessaria solo per casi particolari in relazione a tipologia, dimensioni dell'opera ed entità del prelievo.

15. *Dati di portata del corso d'acqua nel tratto di by-pass o comunque in tratti di riferimento a monte o a valle, misurati o calcolati;*
16. *Valutazioni su possibili effetti del prelievo previsto sul reticolo idrografico e sul sistema degli utilizzi a valle e a monte dell'opera di presa.*

All'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua superficiale, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare, in conformità e nei formati indicati per l'istanza di concessione, la documentazione di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 7) e 11). Qualora la documentazione richiesta per il rinnovo e/o presente nell'archivio del Demanio Idrico non sia sufficiente al fine di acquisire i pareri necessari ed al rilascio della concessione, la Provincia di Prato potrà richiedere alcuni degli elaborati previsti dal punto 1) al punto 16);

All'istanza di concessione di derivazione di acqua sotterranea in bollo, da inoltrare mediante apposito modello, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia in formato digitalizzato:

1. *Relazione Tecnica Generale, riportante la metodologia e la finalità della derivazione, il quantitativo di acqua da derivare, le opere relative, le referenze*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

catastali con eventuali visure catastali;

- 2. Corografia in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con ubicazione delle opere di presa, espresse anche in coordinate geografiche Gauss-Boaga;*
- 3. Planimetria catastale (NCT) e/o planimetria catastale aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 ed eventuale visura catastale;*
- 4. Stralcio del P.R.G., delle norme urbanistiche e degli strumenti di pianificazione territoriali afferenti all'area ed alla zona interessata dall'intervento;*
- 5. Piano di sfruttamento da cui si evincano i seguenti dati: volume annuo massimo richiesto (m^3 /anno), portata istantanea massima richiesta (l/s), periodo di prelievo nell'anno, volume giornaliero massimo nel periodo di prelievo (m^3 /g);*

Informazioni aggiuntive per particolari destinazioni della risorsa:

a. uso acquedottistico/idropotabile:

- destinazione della risorsa con previsione di zone e numero di abitanti serviti, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di governo del territorio; nel caso in cui il nuovo prelievo ricada in un campo pozzi esistente, quantitativi complessivi estratti allo stato attuale e di progetto dal campo pozzi;*

b. uso irriguo a fini produttivi:

- superficie irrigua (ha) e sua ubicazione su cartografia in scala 1:10.000 o 1:2.000, piano colturale, metodologia irrigua;*

c. uso industriale, condizionamento, e produttivo in genere:

- schema dell'utilizzo della risorsa nel ciclo produttivo, quantitativi idrici coinvolti nei vari stadi del ciclo (m^3 /g o l/s), efficienza idrica in termini di quantità di acqua derivata per unità di prodotto, quantità annua o percentuale di acqua restituita in fognatura;*

d. uso civile/irriguo:

- numero abitanti serviti dall'opera in concessione/estensione area irrigua;*

e.usi civili a fini idropotabili o l'innaffiamento di colture e/o prodotti agricoli destinati al consumo umano, nonché altri usi per cui l'Amministrazione possa ritenerlo necessario:

- nulla osta rilasciato dalla competente A.S.L.*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

6. *Eventuale volume disponibile per lo stoccaggio della risorsa;*
7. *Usi della risorsa; nel caso di usi plurimi ripartizione del volume annuo tra i vari usi;*
8. *Relazione idrogeologica comprensiva del piano di massima della utilizzazione e della estrazione delle acque in cui sia definito il fabbisogno e la portata d'acqua necessaria tenendo conto dei tempi di utilizzo e dei sistemi di accumulo con particolare riferimento alla:*
 - a *individuazione dei corpi acquiferi sfruttati in rapporto al contesto idrogeologico;*
 - b *stima di possibili interferenze del prelievo con sorgenti o corpi idrici superficiali;*
 - c *stima su possibili effetti di interferenza con prelievi e manufatti esistenti.*
9. *Eventuali strumenti di monitoraggio presenti o previsti sulle opere (monitoraggio dei quantitativi estratti, monitoraggio del livello piezometrico, etc.) e relativo piano di monitoraggio;*
10. *Dati costruttivi dei pozzi e schema con indicazione dei seguenti dati:*
 - a. *profondità della perforazione*
 - b. *diametri di perforazione*
 - c. *diametri e natura della tubazione di armatura definitiva*
 - d. *caratteristiche dell'inserito drenante e del materiale di cementazione;*
 - e. *metodologia per le prove di portata;*
 - f. *schema costruttivo del pozzo in scala adeguata;*
 - g. *posizione di filtri e tratti di intercapedine tamponati*
11. *Stratigrafia dei terreni attraversati;*
12. *Livello statico nel pozzo, livello dinamico stabilizzato alla portata di esercizio, e data delle misurazioni;*
13. *Portata critica dell'opera e metodologia di determinazione;*
14. *Risultati, tabulati, e grafici relativi a prove di portata eseguite, con data di esecuzione; salvo problematiche particolari e/o diverso motivato giudizio del tecnico incaricato, si riterrà valida una prova su pozzo singolo a gradini di portata*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

seguita da risalita, purchè la durata dei gradini sia confrontabile con la durata giornaliera di pompaggio prevista nel piano di sfruttamento.

La documentazione relativa alle caratteristiche delle opere di presa è facoltativa, solo laddove sia dimostrata l'impossibilità di disporre dei dati.

All'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare, in conformità e nei formati indicati per l'istanza di concessione, la seguente documentazione.

- 1. La documentazione di cui ai punti 1), 5), 6), 7) e 9), prevista per la domanda di concessione di derivazione di acqua sotterranea;*
- 2. dati di prelievo effettivo negli anni di attività della concessione in scadenza, come da letture contatori;*
- 3. risultanze degli eventuali altri sistemi di monitoraggio funzionanti negli anni di attività della concessione in scadenza.*

Qualora la documentazione richiesta per il rinnovo e/o presente nell'archivio del Demanio Idrico non sia sufficiente al fine di acquisire i pareri necessari ed al rilascio della concessione, la Provincia di Prato potrà richiedere alcuni degli elaborati previsti dal punto 1) al punto 14).

All'istanza di concessione di derivazione di acqua sorgiva, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione n. 1 copia cartacea e n. 1 copia in formato digitalizzato:

- 1. La documentazione di cui all'istanza di concessione di derivazione di acqua sotterranea;*
- 2. Regime della sorgente (perenne, stagionale, etc.) con dati indicativi di portata; nel caso di sorgenti perenni significative, valutazione in merito al rispetto del DMV nel primo tratto di reticolo cui la stessa alimenta.*

All'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua sorgiva, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare, in conformità e nei formati indicati per l'istanza di concessione, la seguente documentazione:

- 1. La documentazione di cui ai punti 1), 5), 6), 7) e 9), prevista per la domanda di concessione di derivazione di acqua sotterranea;*
- 2. dati di prelievo effettivo negli anni di attività della concessione in scadenza, come da letture contatori;*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

3. *risultanze degli eventuali altri sistemi di monitoraggio funzionanti negli anni di attività della concessione in scadenza.*

Qualora la documentazione richiesta per il rinnovo e/o presente nell'archivio del Demanio Idrico non sia sufficiente al fine di acquisire i pareri necessari ed al rilascio della concessione, la Provincia di Prato potrà richiedere alcuni degli elaborati previsti dal punto 1) al punto 14) per la domanda di concessione di derivazione di acqua sotterranea.

Tutti gli elaborati tecnico-grafici, nel numero di copie richieste, devono essere firmati da un tecnico in possesso del titolo abilitante ai sensi della normativa vigente all'esercizio della professione idonea alla tipologia d'intervento da realizzare.

ALLEGATO C)

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DI AREE DEMANIALI (Articolo 35 del Regolamento)

L'istanza in bollo, indirizzata a "Provincia di Prato – Servizio Permessi e Concessioni" deve essere presentata e firmata dal soggetto richiedente e riportante i seguenti elementi:

- *Dati identificativi del soggetto richiedente;*
- *Oggetto della richiesta;*
- *Identificazione dell'area demaniale interessata;*
- *Misura della superficie dell'area demaniale oggetto della richiesta;*
- *Motivazione della richiesta e finalità della concessione;*
- *Eventuale realizzazione di opere/manufatti insistenti sull'area interessata;*

ALLEGATI:

All'istanza di concessione demaniale, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia in formato digitalizzato:

- *Planimetria catastale (NCT) e planimetria catastale aggiornata (VAX) dell'area interessata in scala 1:2.000;*
- *Stralcio del P.R.G. e delle norme relative all'area ed alla zona interessata dall'intervento (nel caso di volontà di realizzazione di opere/manufatti insistenti sull'area oggetto della richiesta di concessione demaniale idrica), ai fini della compatibilità dell'intervento con il Piano Regolatore Comunale e conseguentemente con il Piano Territoriale di Coordinamento;*
- *Relazione tecnica descrittiva dell'eventuale intervento;;*
- *Documentazione progettuale dell'eventuale intervento;*
- *Documentazione fotografica dell'area demaniale interessata;*
- *Corografia su "carta tecnica regionale" (CTR) in scala 1:10.000 del corso d'acqua interessato;*
- *Sezioni trasversali di progetto delle eventuali opere/manufatti da realizzare;*
- *Sovrapposizione del progetto delle eventuali opere/manufatti da realizzare con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale*

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

occupate.

- *Ogni altro documento a carattere integrativo ritenuto necessario alla trattazione della specifica istanza.*

Tutti gli elaborati tecnico-grafici, nel numero di copie richieste, devono essere firmati da un tecnico in possesso del titolo abilitante ai sensi della normativa vigente all'esercizio della professione idonea alla tipologia d'intervento da realizzare.

ALLEGATO D)

DOMANDA DI CONCESSIONE PER MAGGIORI QUANTITATIVI (art 4 del Regolamento)

L'istanza in bollo, indirizzata a "Provincia di Prato – Servizio Permessi e Concessioni" deve essere presentata e firmata dal soggetto richiedente e riportante i seguenti elementi:

- *Dati identificativi del soggetto richiedente;*
- *Oggetto della richiesta;*
- *Motivazione della richiesta e scopo della concessione;*
- *Identificazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale o sotterraneo);*
- *Denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente;*
- *Ubicazione del/dei punti di prelievo (località, estremi catastali);*
- *Tipologia di uso della risorsa idrica;*
- *Dichiarazione circa l'impossibilità di soddisfare la domanda d'acqua attraverso l'acquedotto industriale (uso industriale) già operanti sul territorio;*
- *Portata di prelievo, espressa in "Moduli" o "Litri/secondo", avendo cura di indicare, nell'ipotesi di portata variabile, il valore massimo ed il valore medio;*
- *Volume annuo, espresso in metri cubi, che risulti coerente con la tipologia di uso della risorsa idrica oggetto della richiesta;*

ALLEGATI:

All'istanza di concessione di derivazione per maggiori quantitativi, da inoltrare mediante apposito modello in bollo, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia in formato digitalizzato:

1. *piano di sfruttamento da cui si evincano i seguenti dati: volume annuo massimo richiesto (m^3 /anno), portata istantanea massima richiesta (l/s), periodo di prelievo nell'anno, portata media/volume di ogni mese incluso nel periodo di prelievo;*
2. *quantitativi restituiti in corpo idrico superficiale o in fognatura;*
3. *eventuale volume disponibile per lo stoccaggio della risorsa;*
4. *dati di prelievo effettivo negli anni di attività, come da letture contatori;*
5. *uso della risorsa; nel caso di usi plurimi ripartizione del volume annuo tra i vari*

usi;

Informazioni aggiuntive per particolari destinazioni della risorsa:

- a. uso acquedottistico/idropotabile:
- b. destinazione della risorsa con previsione di zone e numero di abitanti serviti, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di governo del territorio; nel caso in cui il nuovo prelievo ricada in un campo pozzi esistente, quantitativi complessivi estratti allo stato attuale e di progetto dal campo pozzi;
- c. (b) uso irriguo a fini produttivi: superficie irrigua (ha) e sua ubicazione su cartografia in scala 1:10.000 o 1:2.000; piano colturale, metodologia irrigua;
- d. uso industriale, condizionamento, e produttivo in genere: schema dell'utilizzo della risorsa nel ciclo produttivo, quantitativi idrici coinvolti nei vari stadi del ciclo (m^3/g o l/s), efficienza idrica in termini di quantità di acqua di falda estratta per unità di prodotto, quantità annua o percentuale di acqua restituita in fognatura;
- e. uso domestico civile/irriguo: numero abitanti serviti dall'opera in concessione/estensione area irrigua.

Qualora la documentazione richiesta per la concessione per maggiori quantitativi non sia sufficiente al fine di acquisire i pareri necessari al rilascio della concessione, la Provincia di Prato potrà richiedere alcuni degli elaborati previsti nell'Allegato B.

ALLEGATO E)

Opere provvisorie: opere che hanno i requisiti delle opere temporanee e delle opere amovibili.

Opere temporanee: opere che esistono in tutto o in parte per un periodo consecutivo non maggiore di nove mesi.

Opere amovibili: manufatti aventi le seguenti caratteristiche:

- essere realizzati in materiale leggero (metallo, legno, plastica..) non lapideo con elementi di tipo snello (quali pali, lastre sottili teli rete ecc.) con peso dei singoli elementi tale da essere trasportato senza l'ausilio di mezzi meccanici *(1).
- essere semplicemente smontabili con operazioni manuali senza l'ausilio di mezzi meccanici *(1).
- essere semplicemente infissi, o appoggiati sul terreno senza fondazioni o basi che penetrino all'interno del suolo.

Accessibilità agli alvei: si intende la possibilità di accedere dalla viabilità pubblica o di libero accesso ad un tratto di sponda, rilevato arginale e alveo, tramite una pista sgombra in altezza, per almeno 2.5 metri di larghezza e con fondo carrabile. Ogni sponda, rilevato arginale e alveo si intende accessibile se raggiungibile attraverso una pista avente le caratteristiche di cui sopra di lunghezza inferiore al Km e non allagabile e comunque percorribile in sicurezza anche durante gli eventi di piena ordinaria.

Controllo di opere: si intende il presidio permanente e continuativo di un opera o manufatto tramite persone o adeguata strumentazione tale da poterne costantemente verificare la propria sicurezza e stabilità in modo che non si creino situazioni di rischio diretto per persone o cose nè di aggravio del rischio idraulico in generale. *(2)

Rimozione di opere

in caso di necessità: si intende la possibilità e la disponibilità di risorse per lo smontaggio delle opere e dei manufatti in un tempo compatibile con l'evolversi delle situazioni di rischio che si vogliono scongiurare. *(2)

Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico

*(1) Può essere ammessa deroga alla necessità di utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto ed il montaggio dei componenti del manufatto amovibile qualora siano di comune utilizzo e dimensione (non mezzi eccezionali) e sia redatto apposito “piano di controllo e rimozione in caso di necessità” ove sia prevista la disponibilità e reperibilità di tali mezzi in caso di necessità con tempi di impiego compatibili con quelli di intervento.

*(2) Per le opere ed in manufatti annessi a civili abitazioni il controllo e la rimovibilità possono essere garantite tramite la conferma della residenza o domicilio di persone nell’abitazione e la fattibilità delle operazioni di controllo e rimozione. Per le opere ed i manufatti diversi dal caso precedente deve essere redatto apposito “piano di controllo e rimozione in caso di necessità”.